

Codice di Procedura Penale

329. Obbligo del segreto. ⁽¹⁾

1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari ⁽²⁾.

2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto *dall'articolo 114*, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:

a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;

b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Vedi gli artt. 97-103, *D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309*, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, l'*art. 6, D.L. 28 dicembre 1993, n. 544*, in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia, convertito, con modificazioni, con la *L. 14 febbraio 1994, n. 120* e il comma 3 dell'*art. 143, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, come sostituito dal comma 30 dell'*art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94*.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216*, a decorrere dal 26 gennaio 2018; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 9, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 216/2017*. Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente: «1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.».

⁽³⁾ Deroga al divieto previsto in questa lettera è stabilita dall'*art. 4, L. 30 giugno 1994, n. 430*.